PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 20 - numero 4376 di Giovedì 20 dicembre 2018

Alcune indicazioni sulla formazione per la sicurezza

Formazione sicurezza sul lavoro: problematiche riscontrate, proposte ed indicazioni operative presenti in Regione Piemonte

La formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è una misura di tutela e di prevenzione dei rischi lavorativi. In questo lavoro in prima battuta si analizza l'evoluzione del quadro normativo in materia di formazione e il modello di accreditamento dei soggetti formatori nella Regione Piemonte. Sono chiariti i procedimenti del sistema di accreditamento della formazione e orientamento professionale attraverso un'intervista al funzionario pubblico che li coordina e gestisce. Inoltre vengono messe in evidenza le " Indicazioni operative per la formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro" con informazioni utili sui requisiti necessari per creare, realizzare e controllare i corsi di formazione.

Successivamente, è svolta un'analisi dei quesiti pervenuti allo sportello informativo della Regione Piemonte INFO.SICURI da parte di diversi soggetti portatori di obblighi e responsabilità, circoscrivendo e approfondendo le tematiche relative alla formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Le domande sono state raggruppate per aree tematiche/figure di riferimento e per ognuna di esse sono state individuate le criticità emergenti provenienti sia dalla difficoltà di interpretazione della normativa sia dai gap presenti in essa.

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0597] ?#>

Quesiti a INFO.SICURI

Nel corso del 2016, allo sportello informativo della Regione Piemonte INFO.SICURI sono pervenut
in materia salute e sicurezza sul lavoro. Tra questi, sono stati selezionati i quesiti concernenti la
che sono stati raggruppati per aree tematiche/figure di riferimento (tabella 1).

Tabella 1: numero di quesiti pervenuti allo sportello INFO.SICURI per tipo di figura di riferimento

FIGURE DI RIFERIMENTO
Lavoratori, dirigenti e preposti
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e RLS territoriali (RLST)
Responsabili e addetti al Servizio di prevenzione e protezione (RSPP e ASPP)
Datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi
Lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità
Formatori in materia di salute e sicurezza del lavoro
Primo soccorso e antincendio
Altre figure

Per ognuna di queste figure sono emerse alcune criticità riguardanti la formazione che sono
tabella 2.

FIGURE DI RIFERIMENTO	PRINCIPALI CRITICITÀ EMERSE
Lavoratori, dirigenti e preposti	collaborazione con gli organismi paritetici: la normativa, pur prevedendo l'obbligo di ne agli organismi paritetici, non ha contemplato una sanzione collegata all'inadempi il datore di lavoro in possesso dei requisiti di cui all'art. 34 del D.lgs 81/08 può svolge docenza nei corsi di formazione rivolti ai propri dipendenti anche se non in possesso della capacità didattica.
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e RLS territoriali (RLST)	Nelle imprese che occupano meno di 15 lavoratori, la normativa non indica la durata mento per i quali occorre rifarsi alla contrattazione collettiva nazionale
Responsabili e addetti al Servizio di prevenzione e protezione (RSPP e ASPP)	Mancata previsione nell'accordo Stato Regioni 128/2016 del requisito dell'esperienz professionale maturata in ambito di prevenzione e sicurezza del lavoro almeno bien
Datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi	L'accordo Stato Regioni 128/2016 non prevede più come requisito l'esperienza bien nale per poter erogare i corsi di formazione per datori di lavoro che svolgono diretta piti del servizio di prevenzione e protezione dei rischi, ritenendo evidentemente suff standard di qualità previsti nel procedimento di accreditamento regionale.
Lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità	mancata individuazione nell'ASR 53/2012 del numero di ore minimo come tetto di ri della distribuzione delle ore di esperienza annue; non si evidenzia la necessità per il formatore di possedere l'abilitazione per l'utilizzo tura.
Formatori in materia di salute e sicurezza del lavoro	Il decreto 6 marzo 2013 fissa solamente la durata minima del corso di formazione fo ore) senza dare indicazioni circa contenuti, programmi e requisiti che devono avere soggetti formatori.
Primo soccorso e antincendio	mancata individuazione nel D.M del 10 marzo 1998 dei requisiti per i docenti dei cor si ritiene che tali docenti debbano essere in possesso di una documentata esperienz antincendio; l'aggiornamento, reso obbligatorio all'art. 37 del D.lgs. 81/08, non è ancora stato dis ciò che concerne la durata e la periodicità
Altre figure	amianto: la modalità di erogazione e-learning non è prevista per i corsi di abilitazion gli aggiornamenti la cui durata è di 6 ore nel quinquennio di riferimento; DPI di terza categoria: è richiesto l'addestramento ma nel D.lgs. 81/08 non è indicat ore.

Tabella 2: principali criticità emerse allo sportello INFO.SICURI per tipo di figura di riferimento

Tratto da:

Prevenzione in corso N. 4/2018 - Formazione sicurezza sul lavoro: problematiche riscontrate, proposte ed indicazioni operative presenti in Regione Piemonte ? a cura di Eleonora Luino (pdf)

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

www.puntosicuro.it